

## INFORMAZIONI PER L'UTENTE

### CORRETTA MANUTENZIONE ALLE CALDAIE E VERIFICHE DI LEGGE DELL'ENTE LOCALE

#### **IL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLO STATO DI EFFICIENZA DELLA CALDAIA E' :**

**L'occupante a qualsiasi titolo** (proprietario, inquilino ecc.) nel caso di edifici con impianti termici autonomi

**L'Amministratore di condominio**  
negli edifici dotati di impianti termici centralizzati

#### **Gli Amministratori**

nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, obblighi e responsabilità si intendono riferiti agli Amministratori

#### **"Terzo responsabile"**

in tutti i casi si può anche delegare la responsabilità dell'impianto ad un'impresa specializzata, in tal caso detta "Terzo responsabile".

**Il RESPONSABILE**, tramite un MANUTENTORE ABILITATO (ditte che possiedono i requisiti previsti dalla **Legge 46/90** e regolarmente iscritte in Camera di Commercio), **DEVE far effettuare:**

#### **per impianti con potenza inferiore a 35 kW:**

- **OGNI 2 ANNI:** prova di combustione (con invio ad Agener di autocertificazione - Modello H)
- **OGNI ANNO:** pulizia della caldaia, controllo organi di sicurezza, ecc...

#### **per impianti con potenza uguale/superiore a 35 kW e inferiore a 350 kW:**

- **manutenzione ordinaria e prova di combustione con frequenza almeno annuale** (con invio ad Agener di comunicazione di avvenuta manutenzione - Mod. H bis)

#### **per impianti con potenza uguale/superiore a 350 kW:**

- **manutenzione ordinaria e 2 prove di combustione con frequenza almeno annuale** (con invio ad Agener di comunicazione di avvenuta manutenzione - Mod. H bis)

QUESTE "CADENZE" SONO RIFERITE ai Dpr. 412/93 e 551/99.

I risultati della manutenzione periodica vanno riportati, a cura del responsabile dell'impianto termico, sul libretto d'impianto (inferiore a 35 kW) o di centrale (uguale o superiore a 35 kW).

Il termine delle operazioni di **controllo e manutenzione**, l'operatore ha l'obbligo di rilasciare il **rapporto di controllo tecnico** ("Modello H" o "Modello H bis"), di cui una copia va inviata all'Ente Locale.

#####

#### **BOLLINO VERDE "CALORE OK"**

La normativa vigente stabilisce che i Comuni con più di 30.000 abitanti e la Provincia di Vicenza (per il restante territorio) effettuino le VERIFICHE ispettive (**affidate ad Agener**) relative allo stato d'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli utenti e che **il relativo onere è posto a carico degli utenti stessi.**

**Tale obbligo si risolve con l'apposizione del BOLLINO VERDE sul Modello H o sul Modello H bis.**

Dal 2005 la procedura Bollino verde CALORE OK ha scelto di avere come principale interlocutore la ditta di manutenzione, con l'intento di arrecare il minor disagio possibile agli utenti.

#### **Infatti:**

- 1. La ditta** abilitata alla manutenzione può ritirare, presso Agener, i bollini verdi (se il vostro manutentore non vi presta questo servizio e non si è dotato del "bollino", dovete voi stessi acquisirlo da Agener, con versamento sul C/C postale di Agener n. **60514783**).

2. **La ditta** che rilascia come sempre al termine delle operazioni di manutenzione il Modello H o il Modello H bis, apporrà sullo stesso **ogni due anni**, in occasione dell'analisi di combustione, il "BOLLINO VERDE" attestante il pagamento, da parte dell'utente, degli **oneri ridotti biennali: € 9 per gli impianti inferiori a 35 Kw, € 20 per quelli superiori.**
3. **La ditta**, o l'utente, consegnerà ad Agener una copia del Modello H o H bis completo del bollino verde.

**Quindi le incombenze a carico del responsabile** dell'impianto, se il suo manutentore collabora con la procedura Bollino verde "CALORE OK", sono **esclusivamente** quelle di chiamarlo, entro le scadenze previste dal proprio libretto d'impianto o di centrale. **Verserà ogni due anni il bollino**, che il manutentore stesso si sarà procurato presso Agener, il cui costo è fissato con apposite delibere dall'Ente Locale competente (Provincia o Comune con più di 30.000 abitanti) con valore distinto tra impianti inferiori e uguali/superiori ai 35 kW.

Il **manutentore** applicherà il bollino verde, **ogni due anni**, sulle copie del Modello H, in occasione dell'analisi di combustione, o sull' H bis comunque ogni due anni.



Applicare il Bollino ogni due anni, pochi euro, è comunque conveniente rispetto all'intero costo della verifica, che subirà il responsabile dell'impianto per il quale non sarà pervenuto il Modello H o il Modello H bis con il bollino verde.

Esempio di bollino verde per impianti inferiori a 35 kW

**Agener**, con i propri Verificatori, effettua le verifiche ispettive sugli impianti termici. **Tali verifiche hanno valore di pubblico servizio.**

**Le verifiche di Agener saranno:**

- **sugli impianti termici per i quali non ha ricevuto il Modello H o H bis provvisto di Bollino verde, con onere a carico dell'utente ;**
- **sugli impianti termici per i quali si denotino, dalla lettura dei Modelli H o H bis, condizioni di criticità, senza oneri aggiuntivi oltre il bollino verde;**
- **a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con il Modello H o H bis, senza oneri aggiuntivi oltre il bollino verde**

### **COSA SUCCEDERÀ SE RICEVETE UNA VERIFICA ISPETTIVA DI AGENER AL VOSTRO IMPIANTO**

Riceverete da Agener una raccomandata per avvertirvi che il vostro impianto sarà visitato da un Verificatore (nome e numero di cellulare del Verificatore saranno indicati), che vi telefonerà, entro 10/20 giorni, e concorderà con voi data e ora per la verifica. Si presenterà all'appuntamento, esibendo la tessera ufficiale di Verificatore di Agener. Ispezionerà l'impianto e l'eventuale pagamento dell'onere.

Vi rilascerà una copia del "Rapporto di prova", nel quale riporta l'esito della verifica effettuata.

Le irregolarità riscontrate sull'impianto dovranno essere sanate nel più breve tempo possibile.

Per rifiuto a consentire la verifica o situazioni irregolari gravi e comportanti rischi elevati può esserci il blocco temporaneo dell'impianto (fino a soluzione apportata), anche tramite l'interruzione dell'alimentazione gas a cura della società erogatrice.

Per grave mancanza di manutenzione e/o la mancata eliminazione delle anomalie riscontrate e segnalate o l'omesso adeguamento dell'impianto termico alla normativa di riferimento entro il termine stabilito o negli altri casi previsti, potrà essere applicata la sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 500,00= e non superiore ad Euro 3.000,00=, oltre alle spese di procedimento.

**Agener srl** – Agenzia vicentina per l'energia e l'innovazione tecnologica  
 Palazzo Folco – Contrà San Marco 30 – 36100 Vicenza - telefono 0444 525346 – telefax 0444 528570  
[agener@agener.it](mailto:agener@agener.it) - [www.agener.it](http://www.agener.it) - Conto Corr. Postale n. 60514783